



# COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

[www.comune.bagnoliirpino.av.it](http://www.comune.bagnoliirpino.av.it)

[protocollo@bagnoli-laceno.it](mailto:protocollo@bagnoli-laceno.it)

COPIA

<b>Ordinanza n. 19</b> <b>in data 27-04-2026</b>	<b>Oggetto: APERTURA AL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI MONTANE - DAL 04 MAGGIO AL 30 NOVEMBRE 2026</b>
---	--

## IL SINDACO

*Dr. FILIPPO NIGRO*

**Vista l'Ordinanza n. 1831, in data 17.6.2010**, con la quale è stato istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, su tutte le strade di servizio forestale (non asfaltate);

**Considerato** che la stessa Ordinanza consente il transito su dette strade dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno, esclusivamente ai cittadini "residenti e naturali" aventi diritto all'esercizio degli Usi Civici;

**Considerato** che è volontà da parte di questa Amministrazione Comunale posticipare il periodo di cui alla predetta ordinanza n.1831 del 17.06.2010;

**Considerata**, dunque, l'impossibilità per gli aventi diritto di esercitare adeguatamente l'Uso Civico sul legnatico;

**Ritenuto** opportuno, per le motivazioni di cui sopra, posticipare il periodo di transito consentito dall'Ordinanza 1831/2010, esclusivamente per il corrente anno;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;

## ORDINA

**1. Modificare, esclusivamente per il corrente anno**, le date previste dall'Ordinanza n. 1831 del 17.6.2010;

**2. Consentire il transito**, per tutti i veicoli, sulle strade di servizio forestale (non asfaltate) della località Laceno, **dal 04.05.2026 al 30.11.2026**, per permettere un adeguato esercizio degli Usi Civici a tutti gli aventi diritto.

## AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro € 50,00;

- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

**DISPONE INFINE**

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;
- sia trasmessa al Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino, alla Stazione Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino e alla Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 27-04-2026

IL SINDACO  
*f.to Dr. FILIPPO NIGRO*